

Causa C-416/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 98 del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Tribunale arbitrale tributario, Centro arbitrale amministrativo – CAAD, Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

20 giugno 2022

Ricorrente:

EDP - Energias de Portugal, S.A.

Resistente:

Autoridade Tributária e Aduaneira

Oggetto del procedimento principale

Nella presente controversia è in discussione se, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia e nell'ambito dell'inapplicabilità dell'Imposto do Selo (imposta di bollo) alle operazioni (i) d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni (ii) di emissione di obbligazioni e (iii) d'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni, tali operazioni debbano essere considerate «operazioni globali», rientrando nella nozione di «formalità connesse» (di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008), con le summenzionate operazioni di raccolta di capitale, la prestazione di servizi d'intermediazione finanziaria relativi a quelle operazioni, e, conseguentemente, se si debbano considerare come non soggette all'ambito di applicazione dell'imposta di bollo previsto dal diritto nazionale.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione e, in concreto, della lettera b), del paragrafo 2, dell'articolo 5 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11); articolo 267, lettera b), TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se le operazioni (i) d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni (ii) di emissione di obbligazioni e (iii) d'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni debbano essere considerate come «operazioni globali» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) risultante dall[e] cause *Isabele Gielen*, causa C-299/13, e *Air Berlin*, causa C-573/16.

2. Se la nozione di «**formalità connesse**» a cui si riferisce l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE, del Consiglio, del 12 febbraio 2008, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra la prestazione di servizi d'intermediazione finanziaria accessori alle operazioni (i) d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni (ii) di emissione d'obbligazioni e (iii) d'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni.

3. Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE, del Consiglio, del 12 febbraio, possa essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione dell'imposta di bollo a commissioni percepite per servizi d'intermediazione finanziaria, prestati da una banca, relativi (i) al riacquisto di strumenti di debito (ii) all'emissione e messa in circolazione di titoli negoziabili e (iii) all'aumento di capitale per sottoscrizione pubblica delle azioni emesse, ricomprendendo tali servizi l'obbligo d'identificare e prendere contatto con gli investitori, in modo da distribuire i valori mobiliari, ricevere gli ordini di sottoscrizione o di acquisto e, in determinati casi, acquistare i valori mobiliari oggetto dell'offerta.

4. Se la risposta alle questioni di cui ai punti precedenti differisca a seconda che la prestazione dei servizi finanziari sia imposta per legge o sia opzionale.

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del Código do Imposto do Selo (Codice dell'imposta di bollo; in prosieguo: il «CIS»)

Tabela Geral do Imposto do Selo (Tabella generale dell'imposta di bollo; in prosieguo: la «TGIS»), allegata al CIS, punto 17.3.4.

Breve presentazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è una società commerciale, con sede nel territorio nazionale, che ha come oggetto sociale la promozione, dinamizzazione e gestione, in modo diretto o indiretto, di imprese e attività nell'area del settore energetico, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, con l'obiettivo di incrementare e migliorare il rendimento delle società del proprio gruppo.
- 2 La ricorrente è considerata «contribuente d'elevata rilevanza economica e fiscale», ai sensi dell'articolo 68-B della Lei Geral Tributária (legge tributaria generale; in prosieguo: la «LGT»).
- 3 Negli anni 2019 e 2020, la ricorrente liquidava l'imposta di bollo per un importo complessivo pari a EUR 1 383 137,62 relativo all'imposta di cui al punto 17.3.4. della TGIS sul valore di commissioni dovute a istituti di credito residenti e non residenti, per servizi d'intermediazione relativi a operazioni d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni, a operazioni di messa in circolazione e sottoscrizione di nuove obbligazioni emesse in quegli anni, nonché all'aumento di capitale mediante sottoscrizione pubblica. Il punto 17.3.4. della TGIS prevede l'applicazione di un'aliquota del 4 % ad «[a]ltre commissioni e controprestazioni per servizi finanziari».
- 4 La ricorrente liquidava l'imposta di bollo in diversi contesti.
- 5 In primo luogo, nel contesto, in particolare, di un'operazione d'offerta per l'acquisto in denaro, da parte della ricorrente, di obbligazioni emesse da una società del proprio gruppo (Gruppo EDP), la ricorrente si era resa disponibile ad accettare di ricomprare valori mobiliari rappresentativi di debiti emessi da quella società dai rispettivi detentori dei titoli obbligazionari. L'offerta era volta, in concreto, a ottimizzare il portafoglio dei passivi dell'EDP.
- 6 Nell'ambito di quest'operazione, la ricorrente stipulava con alcuni istituti di credito un contratto di prestazione di servizi d'intermediazione finanziaria (*Dealer Manager Agreement*) mediante il quale tali enti si obbligavano, fra l'altro, a prestare servizi d'identificazione e contatto con i titolari delle obbligazioni in esame, ai quali trasmettevano l'offerta d'acquisto della ricorrente.
- 7 Per la prestazione di tali servizi, la ricorrente era tenuta al pagamento di commissioni, il cui valore era indicizzato al numero di obbligazioni effettivamente acquistate nell'offerta; valore, questo, cui era stata applicata l'imposta di bollo, pagata dalla ricorrente.
- 8 In secondo luogo, nel contesto, in particolare, di un'operazione di emissione di obbligazioni, la ricorrente stipulava un contratto di messa in circolazione e

sottoscrizione di obbligazioni da essa emesse con varie banche non residenti (*Deal Managers*).

- 9 In base al contratto stipulato, i *Deal Managers* si impegnavano, in particolare, a sottoscrivere e acquistare direttamente le obbligazioni emesse o, in alternativa, a realizzare proiezioni di mercato al fine d'identificare un compratore per la sottoscrizione parziale o totale delle obbligazioni emesse. Come contropartita, la ricorrente era tenuta al pagamento di commissioni d'intermediazione di importo equivalente a una percentuale indicizzata al valore dell'emissione effettuata. All'importo pagato per le commissioni veniva applicata l'imposta di bollo, versata dalla ricorrente.
- 10 In terzo luogo, nel contesto, in particolare, di un contratto di messa in circolazione e sottoscrizione di valori mobiliari rappresentativi del proprio capitale sociale, la ricorrente realizzava la rispettiva operazione con varie banche non residenti.
- 11 Quest'operazione di aumento di capitale era destinata a raccogliere il capitale necessario per finanziare l'acquisto da parte dell'EDP, fra l'altro, del 100 % delle attività relative a energie rinnovabili di un'altra società.
- 12 Oltre all'assistenza prestata alla ricorrente nella determinazione del prezzo d'offerta pubblica di sottoscrizione dei valori mobiliari in discussione, le banche intervenienti nell'operazione prestavano anche servizi di mediazione per la sottoscrizione dell'offerta in discussione da parte di potenziali investitori. Come contropartita, la ricorrente pagava commissioni d'intermediazione. A tali commissioni veniva applicata l'imposta di bollo, pagata dalla ricorrente.
- 13 Gli atti tributari descritti al paragrafo precedente erano stati realizzati nel periodo ricompreso tra gennaio e marzo 2019, nel gennaio 2020, nel periodo ricompreso tra marzo e giugno 2020 e nel periodo ricompreso tra agosto e settembre 2020.
- 14 Il 15 febbraio 2021, la ricorrente presentava un reclamo amministrativo contro gli atti di liquidazione dell'imposta di bollo, per un importo totale pari a EUR 1 383 137,62, relativi all'imposta di bollo pagata dalla ricorrente sulle commissioni dovute agli istituti di credito residenti e non residenti per i servizi finanziari relativi alle operazioni d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni, emissioni di obbligazioni e aumento di capitale, descritti ai paragrafi precedenti. Gli atti erano stati realizzati ai sensi di quanto previsto al punto 17.3.4. della TGIS.
- 15 Nel summenzionato reclamo, la ricorrente chiedeva l'annullamento delle liquidazioni in discussione, con conseguente rimborso dell'imposta pagata, nonché il pagamento di interessi a titolo di risarcimento relativi a tale importo.
- 16 Con lettera del 27 maggio 2021, alla ricorrente veniva notificato il progetto di decisione di rigetto del reclamo, nonché la possibilità di esercitare il proprio diritto di partecipazione alla decisione, secondo la modalità dell'audizione previa, diritto del quale non si avvaleva.

- 17 Con lettera del 13 luglio 2021, alla ricorrente veniva poi notificato che, in quella stessa data, era stata pronunciata una decisione di rigetto del reclamo. Tale decisione concludeva che era dovuto un importo complessivo pari a EUR 1 303 137,62, relativamente agli anni 2019 e 2020, dato che le commissioni in discussione soddisfacevano cumulativamente gli elementi di natura oggettiva e soggettiva previsti al punto 17.3.4. della TGIS e, pertanto, erano soggette all'imposta di bollo, in virtù di quanto disposto al paragrafo 1 dell'articolo 1 del CIS, non sussistendo alcuna illegalità.
- 18 Il 12 ottobre 2021, la ricorrente presentava la domanda di pronuncia arbitrale qui in esame dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Arbitral Tributário (Tribunale arbitrale tributario). È parte resistente l'Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione finanziaria portoghese) (AT).
- 19 La ricorrente chiede che il Tribunal Arbitral Tributário (Tribunale arbitrale tributario) si pronunci sulla decisione di rigetto del reclamo, nonché sulla legalità delle liquidazioni controverse, dichiarando l'illegalità dell'atto di rigetto e delle liquidazioni dell'imposta di bollo su cui tale atto si basa, nonché il rispettivo annullamento per violazione del diritto dell'Unione europea e, inoltre, la restituzione degli importi indebitamente pagati, con tutte le conseguenze previste dalla legge, in particolare il pagamento di interessi a titolo di risarcimento.
- 20 Inoltre, la ricorrente chiedeva anche di effettuare un rinvio pregiudiziale, qualora il Tribunal Arbitral Tributário (Tribunale arbitrale tributario) continuasse ad avere dei dubbi.
- 21 Il 4 febbraio 2022, la resistente presentava le proprie contro-argomentazioni, concludendo che la domanda di pronuncia arbitrale doveva essere respinta e la resistente assolta da tutte le pretese.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

Argomenti della ricorrente

- 22 La ricorrente ritiene che le liquidazioni di imposta di bollo in virtù del punto 17.3.4. della TGIS, relative alle commissioni pagate alle varie banche, intermedie delle operazioni in discussione, non sono conformi alle disposizioni della direttiva 2008/7/CE, in quanto rappresentano formalità relative a operazioni che dovrebbero essere esenti dall'imposizione indiretta, nella misura in cui la tassazione di tali operazioni limita lo sviluppo economico e l'accesso a mezzi finanziari necessari per la concentrazione di capitali.
- 23 La ricorrente riferisce di aver fatto ricorso a servizi d'intermediazione finanziaria nell'ambito delle proprie necessità di finanziamento, avendo pagato le rispettive commissioni.

- 24 Tali commissioni erano state pagate come corrispettivo di servizi prestati in funzione esclusiva delle operazioni (principali) d'offerta per l'acquisto di obbligazioni, emissione di obbligazioni e aumento di capitale realizzate dalla ricorrente. È, pertanto, evidente che le operazioni d'intermediazione svolte non costituiscono un fine in sé e per sé, dipendendo integralmente dalle operazioni principali a cui si riferiscono.
- 25 Pertanto, trattandosi di «formalità connesse» ai sensi del diritto dell'Unione, le commissioni oggetto della controversia non sono soggette all'imposta di bollo.
- 26 Ora, l'articolo 1, paragrafo 1, del Código do Imposto do Selo (Codice dell'imposta di bollo) dispone che quest'imposta «si applica a tutti gli atti, contratti, documenti, titoli, ruoli e altri fatti o situazioni giuridiche previsti nella Tabela Geral (tabella generale), ivi comprese le trasmissioni di beni a titolo gratuito», prevedendo detta tabella, al punto 17.1., che l'utilizzazione del credito in seguito alla rispettiva concessione è soggetta all'imposta di bollo, ovverosia e in altri termini che i finanziamenti sono, di regola, soggetti a tale imposta.
- 27 Secondo quanto sostiene la ricorrente, il punto 17.3.4. della TGIS stabilisce che sono soggette a imposta di bollo «altre commissioni e controprestazioni per servizi finanziari», essendo previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del CIS che le commissioni pagate dalla ricorrente sono soggette a imposta di bollo in Portogallo, anche quando versate a istituti di credito o società finanziarie con sede all'estero.
- 28 La ricorrente sostiene anche che, ai sensi di quanto disposto alla lettera g), del paragrafo 3, dell'articolo 3 del CIS, è proprio su di essa su cui, in ultima analisi, grava l'imposta, dato che, ai sensi della legislazione nazionale, non esiste alcuna norma che prevede l'inapplicabilità o l'esenzione delle commissioni d'intermediazione finanziaria oggetto della presente controversia pagate dalla ricorrente, ragioni per cui queste sarebbero soggette e non esenti dall'imposta di bollo, nel caso in cui si applicasse la sola legislazione nazionale.
- 29 Tuttavia, la ricorrente afferma che non è questo il caso, citando a tal fine l'esenzione prevista nella direttiva 2008/7/CE, che regola l'applicazione da parte degli Stati membri delle imposte indirette, ivi compresa l'imposta di bollo, su i) conferimenti di capitale a società di capitali, ii) operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali e iii) emissione di taluni titoli e obbligazioni (articolo 1 della direttiva 2008/7/CE).
- 30 A tal proposito, la ricorrente invoca l'articolo 5, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, secondo il quale gli Stati membri non devono assoggettare a nessun tipo d'imposta indiretta le operazioni ivi elencate.
- 31 La ricorrente riferisce che l'inapplicabilità delle imposte indirette alle operazioni descritte alle lettere a) e b), del paragrafo 2, dell'articolo 5, della direttiva 2008/7/CE rappresenta la regola generale, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 1, dell'articolo 6, della medesima direttiva. Tuttavia, la ricorrente ritiene

che non ha senso affermare, come fatto dalla resistente, che, qualora il legislatore dell'Unione non avesse voluto assoggettare all'imposta di bollo i compensi previsti nei contratti d'emissione di obbligazioni e per la funzione commerciale da pagarsi agli istituti di credito, quali intermediari finanziari, sarebbe stato sufficiente prevedere espressamente ciò alle lettere a) e b), del paragrafo 2 dell'articolo 5, della direttiva 2008/7/CE, cosa che non ha fatto.

- 32 In verità, secondo la ricorrente, è proprio il caso contrario: dato che il legislatore dell'Unione ha optato per esentare tutte le operazioni di determinate tipologie - e, in particolare, quelle che costituiscono formalità relative a quelle espressamente menzionate al paragrafo 2, dell'articolo 5, della direttiva 2008/7/CE - identificando le eccezioni, allora, se avesse voluto assoggettare all'imposta di bollo i compensi oggetto della presente controversia, sarebbe stato sufficiente menzionarli nell'elenco di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 della medesima direttiva, cosa che non ha fatto.
- 33 In conclusione, per la ricorrente, le commissioni sulle quali ha pagato l'imposta di bollo, nonché i servizi a cui esse si riferiscono, possono essere ricondotti alla nozione di formalità relative alle offerte per l'acquisto in denaro di obbligazioni, emissioni di obbligazioni e aumento di capitale che sono state realizzate, ragion per cui su di esse non può gravare l'imposta di bollo.
- 34 Secondo la ricorrente, l'esenzione da imposte indirette - quale è l'imposta di bollo - ai sensi della direttiva 2008/7/CE è già stata attentamente analizzata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Giurisprudenza da cui si evince che la miglior interpretazione dell'esenzione prevista in tale direttiva è quella indicata dalla ricorrente.
- 35 Pertanto, le divergenze interpretative relative all'estensione e alla portata della nozione di «formalità connesse» di cui alla direttiva 2008/7/CE non possono essere risolte se non in conformità di quanto sancito dalla Corte di giustizia. In tal modo, il divieto d'applicazione di imposte sulle operazioni di raccolta di capitale dovrà essere esteso anche alle operazioni che si devono considerare parte integrante di un'operazione globale, dal punto di vista della raccolta di capitali. La ricorrente cita, a tal fine, in particolare, la sentenza del 19 ottobre 2017, *Air Berlin* (C-573/16, ECLI:EU:C:2017:772, punto 36), nella quale la Corte di Giustizia aveva considerato che il trasferimento previo di tutte le azioni dell'impresa a un ente depositario centrale di valori mobiliari, non avendo conseguenze sulla titolarità effettiva, non può essere considerato quale trasferimento di valori mobiliari costituente un'operazione autonoma, alla quale può essere applicata un'imposta, conformemente a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della allora direttiva 69/335. Questo trasferimento deve essere considerato come un'operazione meramente accessoria, integrata all'operazione di ammissione delle azioni in borsa, la quale, conformemente all'articolo 11 della direttiva 69/335, non poteva essere sottoposta ad alcuna imposizione, in qualsivoglia forma.

- 36 La ricorrente sostiene che è chiaro che le commissioni dovute per i servizi d'intermediazione finanziaria da essa utilizzati, essendo tali servizi assolutamente imprescindibili nell'ambito delle operazioni d'acquisto di obbligazioni, emissioni di obbligazioni e offerta pubblica di sottoscrizione di azioni, integrano la nozione di formalità connesse di cui alla direttiva 2008/7/CE.
- 37 La ricorrente aggiunge che, per quanto riguarda l'aumento di capitale realizzato, la contrattazione dei servizi in discussione e, in tal modo, il pagamento delle corrispondenti commissioni, non erano derivati da una propria decisione discrezionale, trattandosi invece di un'imposizione prevista all'articolo 113 del Código dos Valores Mobiliários (Codice dei valori mobiliari), senza l'osservanza della quale l'aumento di capitale non sarebbe stato autorizzato.
- 38 La ricorrente ritiene che occorre considerare che il punto 17.3.4. della TGIS, se interpretato nel senso di assoggettare all'imposta di bollo le commissioni dovute per i servizi d'intermediazione finanziaria che costituiscono formalità relative alle operazioni di raccolta di capitali rientranti nell'esenzione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE, è incostituzionale, violando il principio del primato del diritto dell'Unione, consacrato nella Costituzione portoghese.
- 39 Pertanto, la resistente è obbligata a interpretare le norme nazionali in conformità al diritto dell'Unione, astenendosi dal creare ostacoli o frustrando l'effetto utile delle norme dell'Unione di diretta applicazione, quali quelle che derivano dal divieto di liquidare l'imposta di bollo sulle operazioni in esame o in operazioni ad esse connesse.

Argomenti della resistente

- 40 Dal canto suo, la resistente ritiene che la tassazione non riguarda le obbligazioni o le azioni propriamente dette, ma solo il compenso versato dalla ricorrente agli istituti di credito, in seguito alla prestazione di un servizio d'intermediazione finanziaria che ingloba l'intermediazione nel trasferimento (acquisto e/o vendita) di tali valori mobiliari a potenziali investitori. Questa situazione non solo non è proibita ma è lecita, conformemente a quanto disposto alla lettera a), del paragrafo 1, dell'articolo 6 della direttiva 2008/7/CE. La resistente ritiene che non può considerarsi che le commissioni d'intermediazione finanziaria (maggiorate della imposta di bollo dovuta), derivanti da servizi finanziari utilizzati dalla ricorrente, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/7/CE, ribadendo che non ci si trova dinanzi ad una situazione che può essere considerata una formalità connessa.
- 41 La resistente sostiene che non è possibile identificare alcun parallelismo fra la tassazione dei conferimenti di capitale in una società di capitali, operazioni di ristrutturazione o l'emissione di taluni titoli e obbligazioni – che è ciò che è vietato dalla direttiva - e la tassazione delle commissioni d'intermediazione finanziaria – che è la fattispecie qui in esame.

- 42 La resistente riferisce che, per quanto importante sia la prestazione di servizi d'intermediazione finanziaria per il successo delle operazioni in esame, si tratta di contratti meramente accessori e giuridicamente distinti dall'operazione di raccolta di capitale propriamente detta e che non s'identificano con essa. In tal modo, le liquidazioni oggetto della presente controversia, realizzate ai sensi del punto 17.3.4 della TGIS, non sono incompatibili con quanto previsto dalla direttiva 2008/7/CE. Pertanto, il punto 17.3.4 della TGIS non è illegale né incostituzionale per violazione del principio del primato del diritto dell'Unione.
- 43 La resistente sostiene inoltre che il fatto che la ricorrente non è legalmente obbligata a servirsi dei servizi d'intermediazione finanziaria, le cui commissioni hanno formato oggetto delle liquidazioni dell'imposta di bollo impugnate, implica l'inapplicabilità dell'esenzione in discussione.

Breve presentazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 44 Nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio menziona la sentenza della Corte di giustizia del 19 ottobre 2017, *Air Berlin* (C-573/16, ECLI:EU:C:2017:772), relativamente all'applicazione di un'imposta a taluni trasferimenti di azioni. Nel caso che aveva dato origine alla sentenza, si era verificato che i conferimenti di capitale non venivano tassati, ma, in contropartita, veniva riscossa l'imposta di bollo su determinati atti attestanti un trasferimento di azioni.
- 45 Il giudice del rinvio mette in rilievo la posizione della ricorrente alla luce della citata giurisprudenza della Corte di giustizia, sostenendo la ricorrente che le operazioni d'intermediazione realizzate non rappresentano un fine in sé e per sé e che le commissioni pagate si configurano come formalità connesse, non soggette all'imposta di bollo. È proprio tale indissolubilità e dipendenza delle operazioni d'intermediazione finanziaria dalle operazioni (principali) d'offerta per l'acquisto di obbligazioni, emissione di obbligazioni e aumento di capitale realizzate che la ricorrente evidenzia. Tanto più che, relativamente agli aumenti di capitale, è proprio la legislazione nazionale che impone l'intermediazione finanziaria obbligatoria. Pertanto, è in virtù della summenzionata indissolubilità dei servizi d'intermediazione finanziaria che la ricorrente giustifica l'esenzione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE.
- 46 Il giudice del rinvio indica che, nonostante la posizione della ricorrente sia condivisibile dal punto di vista del rispettivo fondamento e inquadramento, permangono dubbi, sia per quanto riguarda la posizione sostenuta dalla ricorrente, sia per quanto riguarda la posizione sostenuta dalla resistente.
- 47 Il giudice del rinvio sostiene che la posizione della resistente non è condivisibile, sia in virtù della gerarchia delle norme, stante il primato del diritto dell'Unione, sia per essere contraddittoria, dato che la resistente riferisce che i servizi d'intermediazione finanziaria possono in qualche modo essere connessi alle operazioni di raccolta di capitali.

- 48 Il giudice del rinvio evidenzia come dalla summenzionata sentenza Air Berlin (paragrafo 31) risulta che l'articolo 5 della direttiva 2008/7/CE deve essere oggetto di un'interpretazione in senso lato e che il divieto di tassazione delle operazioni di raccolta di capitali si applica ugualmente alle operazioni che non sono espressamente menzionate in tale divieto, dato che una simile tassazione equivale a tassare un'operazione che fa parte integrante di un'operazione globale dal punto di vista della raccolta di capitali (paragrafo 32).
- 49 Tuttavia, le operazioni oggetto della causa Air Berlin sopra richiamata si riferiscono al trasferimento di azioni (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE) e sono distinte da quelle di cui trattasi al presente procedimento, riguardando queste ultime servizi d'intermediazione finanziaria per la messa in circolazione di strumenti di debito, obbligazioni e funzione commerciale e aumento di capitale (articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva).
- 50 Pertanto, il giudice del rinvio nutre dei dubbi sull'interpretazione della nozione di formalità relative alle operazioni di raccolta di capitale.
- 51 Si evince, quindi, che la questione qui controversa verte sull'applicazione del diritto dell'Unione, dovendosi stabilire se le operazioni in esame rientrano nella previsione dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE, risultandone vietata la tassazione, con la conseguente incompatibilità dell'applicazione dell'imposta di bollo a tali operazioni derivante dall'interpretazione letterale delle norme di diritto interno.
- 52 Pertanto, il giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e sottoporre all'esame della Corte di giustizia le questioni pregiudiziali precedentemente enunciate, ai sensi dell'articolo 267 TFUE.